

ROMA, 4 OTTOBRE 2000

VI^
F/2198

L'AZIENDA DI STATO PER GLI
INTERVENTI NEL MERCATO
AGRICOLO - A.I.M.A.
Via Palestro, 81
00185 ROMA

Distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99 pe
campagna 2000/2001.

All'ISPettorato CENTRALE
REPRESSIONE FRODI
S E D E

Ai SIGG. ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA
DELLE REGIONI
LORO SEDI

Ai SIGG. ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA
DELLE PROVINCE AUTONOME DI :
TRENTO E BOLZANO

Al COMANDO DEI CARABINIERI T.N.C.A.
VIA TORINO, 44
00184 ROMA

Al COMANDO DEI CARABINIERI
PER LA SANITA'
VIA GIOACCHINO ROSSINI, 21
ROMA

Alla RAPPRESENTANZA PERMANENTE
D'ITALIA PRESSO LA U.E.
BRUXELLES

Alla COMMISSIONE U.E.
- D.G. Agricoltura - Div. Vino
BRUXELLES

Alla DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE AGRICOLE ED
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

ROMA, 4 OTTOBRE 2000

S E D E

Alla DIREZIONE GENERALE RISORSE
FORESTALI, IDRICHE E MONTANE
S E D E

Alle ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

All'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE
E DEL VINO
PALERMO

Alla DIVISIONE IX

S E D E

Si fa riferimento alla circolare n. 3 del 4 agosto 2000 con la quale sono state fornite le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della normativa comunitaria relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del Reg. CE n. 1493/99.

In proposito si fa presente che nel corso della riunione del 27 settembre 2000 il Comitato di gestione vino ha espresso il proprio avviso favorevole su un progetto di regolamento della Commissione che introduce alcune modifiche al regolamento CE 1623/2000 ed, in particolare, alla disciplina della citata distillazione.

Le modifiche riguardano:

1. L'articolo 2 paragrafo 2

E' stato aggiunto, limitatamente alla presente campagna, il riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 35 e 36 del regolamento CEE n. 822/87.

ROMA, 4 OTTOBRE 2000

Si tratta di una modifica che non comporta alcun effetto in quanto con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000 prot. n. 1770 alle pagine 7 e 9 è stato previsto che i produttori possono accedere all'intervento a condizione che abbiano assolto, in quanto tenuti, lo scorso anno agli obblighi previsti dall'art. 35 (distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione) e, se del caso, dall'art. 36 (distillazione dei vini ottenuti dalle uve a "duplice attitudine) del regolamento CEE n. 822/87.

2. Gli articoli 56 e 57

Le modifiche riguardano la disciplina della distillazione dei vini ottenuti in Francia nella zona dello "Charentes".

E' stata prevista, altresì, la tolleranza del 2% nella consegna alla distillazione dei vini ottenuti dalle uve a duplice attitudine.

3. L'articolo 63 paragrafo 5

E' stata modificata l'ultima frase del paragrafo 5. Si procederà, inoltre, alla rettifica della prima frase dello stesso paragrafo in quanto il testo in lingua italiana è errato.

Si trascrive, qui di seguito, il paragrafo 5 dell'art. 63 così come risulta emendato: **"Gli Stati membri possono approvare tali contratti dopo i dieci giorni lavorativi successivi alla comunicazione alla Commissione Gli Stati membri notificano alla Commissione il volume complessivo dei contratti approvati al più tardi in occasione della successiva comunicazione ai sensi del paragrafo 4, che segue questa approvazione"**.

La modifica introdotta e la rettifica della prima frase del paragrafo 5 dell'art. 63 comportano una diversa disciplina degli adempimenti ai quali devono attenersi gli Uffici preposti per quanto attiene alle procedure di approvazione dei contratti ed alla successiva relativa comunicazione alla scrivente.

Di conseguenza, quanto previsto in merito al punto 6 della circolare n.3 (pagina 14, penultimo

ROMA, 4 OTTOBRE 2000

capoverso) deve essere completato nei termini che seguono.

In base alla disposizione sopra riportata gli uffici preposti all'approvazione dei contratti, oltre agli adempimenti previsti dal precitato paragrafo 6 devono procedere all'approvazione dei contratti non appena viene comunicato dalla scrivente che nei termini previsti (dieci giorni lavorativi successivi al 5 ed al 20 di ogni mese) non vi è stato alcun intervento da parte della Commissione, in ordine al divieto di approvare i contratti o, eventualmente, di procedere alla riduzione da apportare ai volumi di vino oggetto dei medesimi.

Tenuto conto del periodo di tempo previsto per l'approvazione, la normativa comunitaria non prescrive alcun divieto di dar seguito all'istruttoria delle pratiche nel periodo di tempo (10 giorni lavorativi successivi a ciascuna comunicazione) che la Commissione si è riservata per far conoscere le proprie decisioni in ordine ai contratti presentati e comunicati.

Pertanto gli Uffici regionali preposti all'approvazione dei potranno procedere all'istruttoria delle domande presentate anche prima della comunicazione della scrivente concernente l'approvazione dei relativi contratti.

Dopo l'approvazione dei contratti che, si ripete, deve avvenire dopo la comunicazione della scrivente, gli Uffici preposti dovranno procedere a comunicare alla scrivente il volume di vino oggetto dei contratti approvati con la seconda comunicazione successiva a quella relativa ai contratti presentati..

Si chiarisce, ad esempio, che i contratti che hanno formato oggetto della comunicazione inviata al Ministero delle politiche agricole e forestali il 16 settembre dovranno essere approvati prima del 17 ottobre, in quanto dovranno formare oggetto della comunicazione (punto 2 dell'allegato A della circolare n. 3) che dovrà pervenire al Ministero entro il 17 ottobre 2000, e così di seguito, secondo

ROMA, 4 OTTOBRE 2000

la tabella A) allegata alla presente nota.

4. L'articolo 65 paragrafo 10

E' stato aggiunto un comma al paragrafo 10, al fine di permettere la tolleranza tra il grado alcole del vino che figura nel contratto ed il grado alcole del vino consegnato in distilleria.

Pertanto il punto 7 della circolare n. 3 pag. 16 deve intendersi integrato in quanto è ammessa nella consegna del vino alla distillazione anche la tolleranza di 1grado alcole in più o meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva. Detta tolleranza non pregiudica il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9° nella zona CI, CII e CIII) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8° per la zona C/1/b, di 8,5 per la zona CII e di 9° per la zona CIII).

Le altre modifiche (aggiunta dell'art. 65 bis e completamento del paragrafo 3 dell'art. 69) in quanto si riferiscono esclusivamente alla distillazione dei vini ottenuti in Francia nella zona dello "Charentes" non riguardano direttamente i produttori italiani.

Si coglie l'occasione per far presente che nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/9/2000 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 concernente le disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

ROMA, 4 OTTOBRE 2000

Pertanto, per la distillazione di cui trattasi si applicano le sanzioni previste dal precitato Decreto Legislativo.

IL DIRETTORE GENERALE
F/TO PETROLI